

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 41/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 960 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Corrado CORDATORE e della società A.S.D. HERACLES, avente ad oggetto la seguente condotta:

CORRADO CORDATORE, all'epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della A.S.D. HERACLES, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 33 e 35 del Regolamento del Settore Tecnico per avere consentito o comunque non impedito che, nella stagione sportiva 2018/2019, il Sig. Michele Treglia, in costanza sospensione volontaria dall'Albo del Settore Tecnico e in assenza di regolare tesseramento, svolgesse attività tecnica in favore della A.S.D. HERACLES;

A.S.D. HERACLES, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta ascritta al proprio Presidente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Corrado CORDATORE in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. HERACLES;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di due mesi di inibizione per il Sig. Corrado CORDATORE e € 200,00 di ammenda per la società A.S.D. HERACLES;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina